

GLOSSARIO

(definizione di alcuni termini - in ordine alfabetico)

Amministratori

In situazione di normale funzionamento degli organi istituzionali, il termine comprende il presidente, il vice-presidente e i componenti del consiglio di amministrazione.

Assicurato

Il soggetto indicato nel frontespizio di polizza, il cui interesse è tutelato dalla assicurazione.

Assicuratore

AIG EUROPE LTD, meglio identificata in epigrafe, che assume a proprio carico il rischio garantendo l'indennizzo in caso di sinistro.

Broker

L'intermediario di cui alla lettera b) del D. lgs 7 settembre 2005 n. 209, che gestisce la polizza su incarico del Contraente.

Contraente

Il soggetto indicato nel frontespizio di polizza che stipula il contratto con l'Assicuratore.

Comportamento colposo

Fatto, atto, omissione, ritardo, errore o manchevolezza di qualsiasi genere che possa aver causato un danno a terzi.

Danno

Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.

Danno patrimoniale

Il pregiudizio economico, consistente nella diminuzione del patrimonio del danneggiato e che non sia riferibile a decesso o a lesioni di persone o a danneggiamenti di cose.

Dipendenti del Contraente

Fra i dipendenti del Contraente devono ritenersi compresi i lavoratori alle dipendenze dello stesso Contraente, qualunque sia la forma contrattuale o la durata del rapporto di lavoro, nonché qualsiasi altra persona che svolga per c/ dello stesso Contraente, a qualsiasi titolo, modalità e durata e in qualsiasi contesto, attività lavorativa soggetta alla disciplina INAIL (ad esempio: lavoratori interinali, occasionali, stagisti, borsisti, tirocinanti, ecc), compreso il direttore generale.

Massimale

La somma nei cui limiti risponde l'Assicuratore in caso di sinistro.

Premio

Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.

Rischio

La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

Quota parte del danno che, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, rimane a carico del Contraente.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

(in ordine alfabetico)

1. Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti comportanti un aggravamento del rischio tale che, se il diverso stato di cose fosse esistito o fosse stato noto all'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe assunto il

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

rischio o lo avrebbe assunto a condizioni diverse.

In tutti i casi di aggravamento del rischio vale il disposto di cui all'art. 1898 del C.C.

2. Altre assicurazioni per lo stesso rischio

Nel caso in cui per lo stesso rischio sussistano più polizze contratte con diversi assicuratori, il sinistro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1910 C.C. dovrà essere denunciato a tutti gli assicuratori interessati, indicando a ciascuno di essi il nome di tutti gli altri.

Con riferimento al 1° comma del succitato art. 1910 C.C., si conviene che l'obbligo per il Contraente di comunicare a ciascun assicuratore tutte le polizze contratte separatamente per lo stesso rischio vale solo in caso di sinistro.

3. Clausola broker

Il Contraente, con il consenso dell'Assicuratore, affida la gestione della polizza, fino alla sua cessazione, compreso riforme, proroghe o rinnovi, al broker:

Assicuratori, con sede in Manfredonia, Loc. la Calle del Porto - Torre P.

I compensi del Broker, come da consuetudini di mercato, restano a intero ed esclusivo carico dell'Assicuratore e non costituiranno giammai onere aggiuntivo per il Contraente.

4. Comunicazioni tra le parti

Le comunicazioni tra le parti, ancorché effettuate per il tramite del Broker di cui al precedente art. 3), si considerano valide ed efficaci quando vengano effettuate con uno qualsiasi dei seguenti mezzi (a scelta di chi le effettua): telefax, e-mail, raccomandata, anche a mano, servizio di posta celere, corriere, telegramma o qualsiasi altro mezzo che ne attesti il mittente, il destinatario, la data e il contenuto.

5. Denuncia di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all'Assicuratore, al quale deve anche fornire gli atti, i documenti, le notizie e quant'altro riguardante il sinistro stesso.

La denuncia del sinistro, in deroga all'art. 1913 del C.C., deve essere presentata nel termine di 30 giorni dalla data in cui l'Ufficio preposto del Contraente ne viene a conoscenza e, in caso di ritardo, vale il disposto di cui all'art. 1915 del C.C.

6. Dichiarazioni inesatte e/o reticenze del Contraente

Per eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze del Contraente relative a circostanze tali che l'Assicuratore, se avesse conosciuto il vero stato delle cose non avrebbe assunto il rischio o lo avrebbe assunto a condizioni diverse, si applicano gli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.

Comunque, non potrà essere fatta valere la inesattezza di eventuali dichiarazioni del Contraente riportate nel modulo di polizza predisposto dall'Assicuratore.

7. Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica una diminuzione del rischio, l'Assicuratore, ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e fatto salvo il diritto di recesso previsto dallo stesso articolo, è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio scadenti successivamente alla anzidetta comunicazione.

8. Durata del contratto

Il contratto, sempreché il premio venga corrisposto nei termini pattuiti, ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e termina, senza obbligo di disdetta, alle ore 24.00 del giorno indicato nella polizza stessa; si esclude, pertanto, la possibilità di tacito rinnovo.

9. Foro competente

In caso di controversia tra Contraente e Assicuratore, l'unico Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

10. Modifiche e/o integrazioni contrattuali

Eventuali modifiche e/o integrazioni contrattuali dovranno essere stabilite esclusivamente e tassativamente con apposite "appendici" di polizza accettate e sottoscritte sia dal Contraente che dall'Assicuratore.

Pertanto, eventuali modifiche e/o integrazioni contrattuali difformi da quelle innanzi indicate devono ritenersi prive di ogni e qualsiasi efficacia.

11. Norme di rinvio

Per tutto ciò e quanto non previsto o adeguatamente specificato nella presente polizza valgono, per quanto pertinente e compatibile, le vigenti norme di legge.

12. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla assicurazione, quali e quanti previsti dalla legge, sono a intero ed esclusivo carico dell'assicurato.

13. Pagamento del premio/Termine di rispetto

Il pagamento del premio dovuto dal Contraente all'Assicuratore, fino alla cessazione della polizza, compreso eventuali riforme, proroghe o rinnovi, dovrà essere effettuato esclusivamente per il tramite del Broker indicato al precedente punto 3).

Per il pagamento della prima rata di premio, in deroga all'art. 1901 del C.C., viene concesso un "termine di rispetto" di 30 gg dalla data di decorrenza della garanzia.

Parimenti, per il pagamento delle rate di premio successive alla prima, in deroga all'art. 1901 del C.C., viene concesso un "termine di rispetto" di 30 gg dalla data di scadenza contrattuale.

Se il pagamento del premio non viene effettuato nel "termine di rispetto" innanzi stabilito, l'assicurazione resta automaticamente sospesa dalle ore 24.00 del giorno di scadenza di tale "termine" fino alle ore 24.00 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

14. Premio dovuto

Il premio a carico del Contraente viene convenuto e accettato nell'importo indicato nel "frontespizio" di polizza ed è sempre dovuto per l'intera annualità assicurativa.

15. Recesso anticipato

Ancorché la polizza sia stata stipulata per una durata pluriennale, si conviene che, in concomitanza con la scadenza di ogni annualità assicurativa, ciascuna delle due parti potrà esercitare il diritto di recesso anticipato dandone comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso minimo di 60 gg.

Il recesso anticipato da parte del Contraente si considera valido ed efficace solo quando venga esercitato, nei termini anzidetti, per il tramite del Broker di cui al precedente art. 3).

16. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive mm. ii e, qualora venga a conoscenza dell'inadempimento agli anzidetti obblighi di tracciabilità da parte di altri soggetti di cui si avvale per l'esercizio della propria attività (agenti, sub agenti, produttori, liquidatori, ecc), si impegna a darne immediata comunicazione al Contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Contraente.

CONDIZIONI SPECIFICHE ASSICURAZIONE DANNI PATRIMONIALI**17. Oggetto della assicurazione**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente per le somme (capitale, interesse e spese) che, ai sensi di legge, restino a carico dello stesso a seguito di danni patrimoniali arrecati a terzi, da amministratori e/o dipendenti del Contraente nell'espletamento delle funzioni istituzionali previste

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

per i rispettivi ruoli.

L'assicurazione opera alla espressa condizione che venga esperito, ai sensi di legge, il relativo procedimento nei confronti del responsabile del danno.

Una volta concluso l'anzidetto procedimento:

- a. qualora nell'operato del responsabile del danno non vengano ravvisati gli estremi della "colpa grave", l'assicurazione copre l'intera somma che il Contraente abbia risarcito o sia tenuto a risarcire al "terzo" danneggiato;
- b. qualora, invece, nell'operato del responsabile del danno vengano ravvisati gli estremi della "colpa grave", l'assicurazione copre la parte di danno residuale che restasse a carico del Contraente per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti.

18. Azione di surrogazione

Nei casi di cui alla lettera b) del precedente art. 17) l'Assicuratore potrà avvalersi del diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C. mentre rinuncia, espressamente e validamente, a esercitare tale diritto nei casi di cui alla lettera a) del suddetto art. 17).

19. Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi il Contraente, il coniuge, i figli, ancorché adottivi, i genitori, i parenti di primo grado del responsabile del danno e qualsiasi altra persona con lui convivente.

20. Esclusioni di garanzia

Sono esclusi dalla assicurazione:

- A. i fatti o le circostanze pregressi già noti al Contraente oppure ai suoi amministratori e/o ai suoi dipendenti prima della data di effetto della polizza;
- B. le richieste di risarcimento danni pervenute al Contraente oppure ai suoi amministratori e/o ai suoi dipendenti prima della data di effetto della polizza.

Sono anche esclusi dalla assicurazione i danni patrimoniali:

- a. derivanti da atti e/o fatti dolosi;
- b. che traggano origine da qualsiasi responsabilità o garanzia verso terzi che sia stata assunta o accettata da amministratori e/o da dipendenti del Contraente in base a un qualsiasi contratto o a un qualsiasi impegno unilaterale;
- c. derivanti da scelte di natura discrezionale o da responsabilità volontariamente assunte da amministratori e/o da dipendenti del Contraente che esulano e/o esorbitano dai loro compiti e/o dalle loro funzioni istituzionali;
- d. che tragga origine dal possesso, dalla custodia o dall'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, compreso la responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti soggetti alla assicurazione obbligatoria ai sensi del D. lgs 7 settembre 2005 n. 209, articoli da 122 a 160 e successive mm. ii.;
- e. connessi a provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi, in ogni caso, natura oblatoria;
- f. conseguenti a furto, rapina o incendio;
- g. conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi e/o titoli di credito al portatore;
- h. riguardanti la stipula, la proroga e/o la modifica di contratti assicurativi e/o riguardanti la ripartizione dell'onere di pagamento dei premi assicurativi nonché il pagamento o il mancato pagamento di tali premi;
- i. conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- j. conseguenti a inquinamento di qualsiasi genere dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- k. conseguenti a danno ambientale in genere o a qualsiasi evento che generi un apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esem-

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

- pio, qualsiasi danno ambientale, danno al paesaggio, danno derivante da rumore o vibrazione;
- l. derivanti dalla presenza e/o dagli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e/o di amianto;
 - m. conseguenti a interruzione o alterazione di falde acquifere, sorgenti o corsi d'acqua nonché di giacimenti minerari e, in generale, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - n. conseguenti e/o derivanti da campi elettromagnetici;
 - o. derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, esposizione e/o stoccaggio di asbesto o di amianto e/o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto o amianto;
 - p. derivanti, direttamente o indirettamente, da guerra (dichiarata e non), invasione, occupazione militare, ostilità belliche, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione, tumulti popolari, scioperi, sommosse e situazioni similari;
 - q. derivanti da atti di terrorismo o di sabotaggio, qualunque sia il tipo di arma e/o di ordigno utilizzato per portare a termine l'azione criminosa;
 - r. conseguenti a radiazione nucleare o a contaminazione chimica, biologica e/o batteriologica;
 - s. riguardanti operazioni direttamente o indirettamente effettuate per ripianare deficit finanziari da spese correnti e/o programmi di ristrutturazione del debito;
 - t. riguardanti multe, ammende o sanzioni di qualsiasi genere ed entità inflitte direttamente all'Assicurato.

Limitatamente agli amministratori restano anche esclusi dalla garanzia i danni patrimoniali derivanti da provvedimenti:

- u. adottati in assenza o in difformità anche di un solo parere obbligatorio ai sensi di legge;
- v. dichiarati immediatamente eseguibili, se non trasmessi all'organo di controllo, ove previsto, nei termini di legge.

Infine, la garanzia non copre i maggiori costi per varianti di cui all'art. 25, 1° comma, lettera d), della legge 11/02/94 n. 109 (c.d. Legge Merloni) e successive mm. ii.

21. Limite temporale

L'assicurazione, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 20), vale per le richieste di risarcimento danni riferite a comportamenti colposi posti in essere da amministratori e/o da dipendenti del Contraente nel periodo di efficacia della polizza, compreso il periodo di efficacia retroattiva, che fossero denunciate all'Assicuratore entro dodici mesi dalla data di scadenza della polizza stessa.

22. Limite territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento danni originate da comportamenti colposi posti in essere nei paesi dell'UE o che, comunque, rientrano nella giurisdizione di questi Paesi.

23. Limiti di risarcimento

In caso di sinistro risarcibile ai sensi della presente polizza, l'Assicuratore risponde fino alla concorrenza del massimale indicato nel "frontespizio" di polizza con un sottolimito del 50% per i danni patrimoniali conseguenti a:

- a. mancato e/o ritardato avvio, interruzione e/o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- b. smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli di credito non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio.

Per tutti i sinistri denunciati nel corso di una stessa annualità assicurativa l'Assicuratore risponde fino alla concorrenza del "massimale aggregato annuo" indicato nel "frontespizio" di polizza.

24. Pluralità di richieste originate dalla medesima causa

Più richieste di risarcimento originate da una medesima causa, anche se coinvolgente più amministratori e/o dipendenti del Contraente e anche se pervenute in tempi diversi, sono considerate un unico sinistro.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

In tali casi, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste.

25. Responsabilità concorrente o solidale di più persone

I massimali e i sottolimiti di risarcimento di cui all'art. 23) valgono anche in caso di responsabilità concorrente o solidale di più amministratori e/o dipendenti del Contraente.

26. Scoperto a carico del Contraente

Per ogni sinistro indennizzato ai sensi della presente polizza resta a carico del Contraente uno scoperto del 10%, con un minimo di 2.000,00 e un massimo di 20.000,00 Euro.

Il danno viene indennizzato dall'Assicuratore al netto dello scoperto di cui al comma che precede.

27. Vertenze di danno/Spese

Le spese a carico del Contraente per resistere all'azione risarcitoria promossa dal terzo, così come stabilito all'art. 1917 del C.C., sono a carico dell'Assicuratore entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito per il sinistro al quale si riferisce la domanda di risarcimento e per la eventuale eccedenza vengono ripartite tra Assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicuratore, nei limiti di cui sopra e fino a quando ne ha interesse, assume a proprio carico la gestione della vertenza di danno, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, avanti a qualsiasi autorità o giurisdizione, designando i propri legali e/o tecnici di fiducia e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato.

28. Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale di amministratori e/o di dipendenti del Contraente con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà solo per la quota di pertinenza degli amministratori e/o dei dipendenti del Contraente, con esclusione, quindi, della quota parte che possa a loro derivare da eventuali vincoli di solidarietà.

❖ ❖ ❖

Ai sensi anche e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C., il Contraente, rimossa ogni eccezione e/o riserva, dichiara di approvare, espressamente e validamente, le seguenti clausole contrattuali:

2. Altre assicurazioni per lo stesso rischio.
5. Denuncia di sinistro.
6. Dichiarazioni inesatte e/o reticenze del Contraente.
14. Premio dovuto.
15. Recesso anticipato.
20. Esclusioni di garanzia.
23. Limiti di risarcimento.
24. Pluralità di richieste originate dalla medesima causa.
25. Responsabilità concorrente o solidale di più persone.
26. Scoperto a carico del Contraente.
28. Vincolo di solidarietà.

(IL CONTRAENTE)

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)